



COMUNE DI CASINA

IL SINDACO

Stefano Costi

Prot. n. 7645

Casina 13.11.2020

ORDINANZA N. 56

OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO.

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117 comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Visto il Decreto Legge del 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID nonché attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto in particolare l'art. 1 – comma 16 – del Decreto Legge 33/2020 che riconosce alla Regione la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Visti i D.P.C.M. del 13.10.2020, del 18.10.2020, del 24.10.2020 e del 3.11.2020;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020;

Considerato che alla Regione Emilia Romagna sono applicate le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;

Visti i Decreti del Presidente della Regione Emilia Romagna emanati ai sensi dell'art. 32 della L. n. 833/78 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

Considerato che l'attuale andamento dell'epidemia da COVID-19 nei territori dell'Emilia Romagna richiede l'applicazione di ulteriori misure di contenimento e mitigazione del rischio di diffusione del contagio;

Visto, a tal proposito, il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 12/11/2020 ad oggetto "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

Considerato che il punto a4 del succitato decreto stabilisce quanto segue:

"E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contabili di cui al D.M. 20.11.2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- Nel caso di mercati all'aperto una perimetrazione,
- Presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita,
- Sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita,
- Applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82/2020 e s.m.i.";

Rilevato che il Comune di Casina non ha adottato apposito piano contenente le suddette condizioni minimali, motivo per cui non è in grado di garantire quanto sopra elencato;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, sospendere lo svolgimento del mercato settimanale del sabato a partire dal 14 novembre 2020 e sino 3 dicembre 2020;

DISPONE

Con effetto dal 14 novembre 2020 e sino 3 dicembre 2020, è sospeso il mercato settimanale del sabato del capoluogo

INFORMA CHE

la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4 comma 1 del Decreto-legge 25.03.2020 n. 19. Per l'accertamento delle violazioni e per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 19/2020.

DISPONE CHE

- il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio comunale on line e sul sito istituzionale del Comune per tutto il periodo della sua efficacia;
- il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e chiunque vi sia tenuto, vigili sull'osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza;
- copia del presente atto venga inviata dalla Segreteria, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:
 - agli operatori interessati
 - al Comando Carabinieri territorialmente competente;
 - al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano;



IL SINDACO
Stefano Costi